



Protocollo n.280/U- FP 2023

Roma, 11 luglio 2023

Capo Dipartimento DOG
Dott. Gaetano Campo
incontri.capodipartimento.dog@giustizia.it

OSSERVAZIONI

Ipotesi di accordo tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del D.M. Giustizia 4 agosto 2021, n. 124.

Al fine di dare attuazione all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (recante "Codice dei contratti pubblici") e al D.M. 4 agosto 2021, n. 124 (Regolamento recante "Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigente del Ministero della giustizia, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le Parti sottoscrivono il presente Accordo, finalizzato alla corresponsione di un incentivo in favore dei dipendenti che svolgono le attività di natura tecnica, specificate nelle disposizioni di legge e regolamentari citate, nell'ambito degli appalti per lavori, servizi, forniture e contratti misti.

L'Accordo definisce le percentuali degli incentivi effettivamente attribuibili al personale, nel rispetto dei valori già determinati nell'articolo 6 del Regolamento.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Ministero della giustizia, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito a opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione di apposito fondo.
2. Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 5, comma 1 del D.M. 4 agosto 2021, n. 124 (d'ora in poi, "Regolamento") per quanto riguarda i Lavori, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 2, lett. nn) e all'Allegato 1 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il valore del fondo viene determinato nella misura indicata all'art. 6 comma 2 del Regolamento per quanto riguarda i Servizi e Forniture.
4. Degli importi del fondo di cui ai precedenti commi la quota dell'80% (nel seguito "Fondo incentivante"), è destinata ad incentivare il personale interno che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Le risorse del fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
6. Sono escluse dalla base di calcolo del fondo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
7. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
8. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.



9. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture; g) collaudo tecnico amministrativo;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

10. Il disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo.

restante 20 per cento del Fondo è destinato all'amministrazione secondo quanto

Art. 2

Ripartizione del fondo incentivante per i lavori

1. Gli incentivi per i lavori di cui all'art. 5, commi 1 e 4 del Regolamento sono ripartiti come segue:

- a) programmazione della spesa per investimenti: 6% (2-4%)
- b) valutazione preventiva dei progetti: 4% (5-8%)
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12% (3-5%)
- d) responsabile unico del procedimento: 29% (15-20%)
- e) direzione dei lavori: 29% (10-20%)
- g) ufficio direzione lavori: 8% (30-45%)
- h) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: 12%.(10-15%) l) collaboratore del RUP a 7 % ~ 15%

Art. 3

Ripartizione del fondo incentivante per le forniture e i servizi

1. Gli incentivi per le forniture e i servizi, di cui all'art. 6, commi 1 e 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2021, n. 124, sono ripartiti come segue:

- a) programmazione della spesa per investimenti: 6% (5-10%)
- b) valutazione preventiva dei progetti: 4%
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 12% (5-10%)
- d) responsabile unico del procedimento: 35% (20-25%)
- e) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture: 24% (20-25%)
- f) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture: 18%. (questa attività è inclusa nel punto e)
- g) collaboratore del RUP (15 -25%,)
- h) collaboratore del Direttore di esecuzione (5-15%)
- i) Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione (8-12%).

Art. 4

Programmazione della spesa per investimenti

1. L'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento è riconosciuto per le attività di programmazione degli investimenti, previsti dal comma 1, e che sono inseriti:

- a) nel programma di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000



euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50;

b) oppure nel programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali, previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50.

2. Gli incentivi sono corrisposti al personale coinvolto nelle attività di programmazione e raccolta dei fabbisogni, sia a livello territoriale che a livello centrale.

Art. 5

Procedure escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dagli incentivi le attività compiute in relazione alle seguenti tipologie di procedure di affidamento:

a) locazioni

b) concessioni di servizi;

c) affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), effettuato senza previa consultazione di due o più operatori economici;

d) somma urgenza;

e) appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC; f) locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Art. 6

Ripartizione della percentuale prevista dal regolamento per ciascuna tipologia di attività, quando essa è compiuta non da una singola persona, ma da due o più addetti

1. Quando l'attività è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascuna attività è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto richiesto ai singoli.

Art. 7

Incentivo per l'attività di verifica preventiva del progetto

1. Quando la verifica preventiva è di competenza del RUP e richiede l'ausilio del parere tecnico della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 50/2016, la quota di incentivo è suddivisa in parti uguali.

Art. 8

Ricalcolo del fondo in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto

1. Come previsto dall'art. 1, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, in caso di varianti in corso d'opera in aumento o in caso di interventi complementari o di aumento di quinto, l'incentivo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto.

Art. 9

Riduzione dell'incentivo per il caso di incremento dei tempi o dei costi previsti

1. Nel caso di incremento dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione.

2. Nel caso di incremento dei tempi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei



tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.

Art. 10 Procedure interrotte

1. Qualora la procedura di affidamento si arresti, successivamente alla fase di scelta del contraente, per cause non imputabili ai dipendenti ai quali è prevista l'erogazione di incentivi, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal direttore preposto alla struttura competente, su proposta del Responsabile del procedimento.

Art. 11

Certificato di regolare esecuzione

All'attività necessaria per emettere il certificato di regolare esecuzione non è riconosciuto l'incentivo previsto per il collaudo, perché l'art. 113 d. lgs. 50/2016 prevede che l'incentivo può essere corrisposto "esclusivamente" per l'attività di collaudo tecnico amministrativo o statico ovvero per l'attività di verifica di conformità.

Art. 11

Criteri di erogazione dell'incentivo

1. Il diritto al compenso incentivante è riconosciuto:

- a) per le attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara: alla data di perfezionamento del contratto;
- b) per le attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo e verifica di conformità: alla data di emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo;
- c) per le attività di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).

Art. 12

Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente

1. L'eventuale eccedenza degli incentivi rispetto al limite del 50% del trattamento economico lordo annuo del dipendente non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né può essere corrisposto negli anni successivi quello di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.

2. Al fine di verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, si deve tenere conto dello stipendio percepito dal dipendente nell'anno in cui è emesso il certificato di pagamento, anche se l'incentivo è corrisposto al dipendente l'anno successivo.

Art. 13

Ripartizione dell'incentivo in caso di successione di più addetti nello svolgimento di una specifica attività

1. In caso di successione di più addetti nello svolgimento di una attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta.

Art. 14

Soggetto che deve proporre la liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione è formulata al direttore generale dal RUP.

Art. 16

Appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale



1. Nel caso di appalti finanziati con fondi europei, assoggettati a contabilità speciale o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, non si procede all'accantonamento della quota del 20% per l'acquisto di beni e tecnologie.

Art 17

Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del CCNL vigente, ciascuna struttura del Ministero, che espleta le attività della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati devono essere costantemente aggiornati.

p.la FP CGIL Nazionale
Felicia Russo